

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11885/26
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0191 (NLE)**

**POLCOM 277
WTO 76
SERVICES 39
DATAPROTECT 237
TELECOM 387**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 356 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio elettronico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 356 annex.

All.: COM(2026) 356 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
COM(2026) 356 final

ANNEX

ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio elettronico

ALLEGATO

WT/MIN(26)/42

27 aprile 2026

**Conferenza dei ministri
Quattordicesima sessione
Yaoundé, 26-30 marzo 2026**

DICHIARAZIONE SULLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE RELATIVE ALL'ACCORDO SUL COMMERCIO ELETTRONICO¹

28 marzo 2026

La presente dichiarazione è rilasciata su richiesta di Argentina, Australia, Bahrein (Regno del), Benin, Sultanato del Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cabo Verde, Canada, Cina, Costa Rica, Unione europea, Gambia, Georgia, Hong Kong (Cina), Islanda, Israele, Giappone, Kazakhstan, Corea (Repubblica di), Kuwait (Stato del), Repubblica del Kirghizistan, Repubblica democratica popolare del Laos, Liechtenstein, Malaysia, Maurizio, Moldova (Repubblica di), Mongolia, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Oman, Perù, Filippine, Qatar, Singapore, Svizzera, Ucraina, Emirati arabi uniti, e Regno Unito.

1. I suddetti membri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC"), di seguito denominati "partecipanti", ribadiscono il loro impegno a concordare norme dell'OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio, come annunciato il 25 gennaio 2019 (WT/L/1056).
2. I partecipanti osservano che il 18 febbraio 2025 (WT/GC/W/963) e il 16 dicembre 2025 (WT/GC/W/963/Rev.1) hanno chiesto al Consiglio generale di adottare una decisione volta ad aggiungere l'accordo sul commercio elettronico all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), a norma dell'articolo X, paragrafo 9, dell'accordo OMC. Il Consiglio generale non è stato in grado di raggiungere un consenso in merito a tale richiesta.
3. I partecipanti intendono attuare quanto prima l'accordo sul commercio elettronico, fatto salvo l'espletamento di eventuali adempimenti interni necessari, cosicché le imprese, i lavoratori e i consumatori coinvolti nel commercio digitale possano cominciare a beneficiarne e al fine di sostenere la trasformazione digitale all'interno delle rispettive economie e tra di esse attraverso quadri basati su regole.
4. A tal fine, i partecipanti hanno elaborato disposizioni provvisorie, incluse in un nuovo allegato sulle disposizioni provvisorie dell'accordo sul commercio elettronico.
5. I partecipanti intendono procedere con gli adempimenti interni necessari per l'accettazione dell'accordo sul commercio elettronico, compreso l'allegato delle disposizioni provvisorie, accluso alla presente dichiarazione. L'accordo sul

¹ Sostituisce il documento WT/MIN(26)/W/26 del 29 marzo 2026, che viene ridistribuito nella serie di documenti appropriata senza alcuna modifica al testo.

commercio elettronico entrerà in vigore conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, quando saranno stati depositati 45 strumenti di accettazione.

6. I partecipanti continuano a riconoscere l'importante ruolo svolto dall'OMC nel promuovere ambienti normativi aperti, trasparenti, non discriminatori e prevedibili per agevolare il commercio elettronico.
7. I partecipanti continueranno pertanto a chiedere una decisione volta ad aggiungere l'accordo all'allegato 4 dell'accordo OMC.
8. I partecipanti sottolineano l'importanza di rispondere alle esigenze di sviluppo individuali e mirate attraverso periodi di attuazione, assistenza tecnica e sviluppo di capacità, come descritto all'articolo 20 dell'accordo sul commercio elettronico.
9. I partecipanti riconoscono l'importanza di riesaminare periodicamente l'accordo sul commercio elettronico e di tenere conto del carattere evolutivo del commercio elettronico e della tecnologia digitale, conformemente all'articolo 35 dell'accordo sul commercio elettronico.
10. I partecipanti incoraggiano tutti gli altri membri dell'OMC ad aderire all'accordo sul commercio elettronico e, in tale contesto, estenderanno ai membri dell'OMC l'azione di sensibilizzazione in merito ai vantaggi dell'accordo per agevolare il commercio elettronico.

ACCORDO SUL COMMERCIO ELETTRONICO

PREAMBOLO

Le parti del presente accordo (di seguito denominate "le parti"),
basandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC;
riconoscendo il diritto di ciascuna parte di adottare misure di regolamentazione per conseguire legittimi obiettivi politici;
ribadendo l'importanza del commercio elettronico globale e le opportunità che esso crea per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile;
sottolineando l'importanza di quadri che promuovano ambienti normativi aperti, trasparenti, non discriminatori e prevedibili per agevolare il commercio elettronico;
riconoscendo l'importanza dello sviluppo e dell'uso sicuri e responsabili delle tecnologie digitali per rafforzare la fiducia del pubblico;
determinate a ridurre ulteriormente il divario digitale e ad accrescere i vantaggi e le opportunità offerti dal commercio elettronico per le imprese, i consumatori e i lavoratori nell'economia globale, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati;
riconoscendo le specifiche esigenze delle parti che sono paesi in via di sviluppo e, in particolare, paesi meno sviluppati e l'importanza di sostenerle nell'attuazione del presente accordo attraverso un'assistenza tecnica e uno sviluppo di capacità rafforzati;
riconoscendo il potenziale del commercio elettronico come strumento di sviluppo economico e sociale e l'importanza di rafforzare l'interoperabilità, l'innovazione, la concorrenza e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per tutta la popolazione, in particolare i gruppi sottorappresentati, e le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI);
convengono quanto segue:

SEZIONE A

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente accordo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.
- 1.2 Il presente accordo non si applica:
 - (a) agli appalti pubblici;
 - (b) ai servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi; o

- (c) fatti salvi gli articoli 8, 9 e 12, alle informazioni detenute o trattate da una parte o per conto di una parte né alle misure relative a tali informazioni, comprese le misure connesse alla loro raccolta.

Articolo 2: Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "comitato": il comitato per gli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio istituito a norma dell'articolo 28.1;
- (b) "paese": qualsiasi territorio doganale distinto parte del presente accordo. Nel caso di un territorio doganale distinto parte del presente accordo, laddove l'epiteto "nazionale" accompagni un'espressione utilizzata nel presente accordo, detta espressione deve essere considerata, salvo indicazione contraria, in relazione con tale territorio nazionale;
- (c) "intesa sulla risoluzione delle controversie": l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
- (d) "impresa": qualunque entità costituita od organizzata conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà o sotto il controllo pubblico o privato, comprese qualunque succursale, società, società fiduciaria, società di persone, impresa individuale, joint venture o associazione;
- (e) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
- (f) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- (g) "appalto pubblico": il processo mediante il quale un'amministrazione pubblica ottiene l'uso di beni o servizi oppure acquisisce beni o servizi – o entrambi in qualunque combinazione – a fini pubblici e non di vendita o rivendita commerciale o di uso per la produzione o la fornitura di beni o servizi a scopo di vendita o rivendita commerciale;
- (h) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
- (i) "MPMI": le microimprese e le piccole e medie imprese;
- (j) "persona": una persona fisica o un'impresa;
- (k) "servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi": un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS, compreso, se del caso, l'allegato del GATS sui servizi finanziari; e
- (l) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

Articolo 3: Relazione con altri accordi

- 3.1 Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC. Le parti affermano inoltre che il presente accordo non crea né obblighi né diritti per i membri dell'OMC che non lo hanno accettato.
- 3.2 Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo tale da ridurre i diritti e gli obblighi di una parte derivanti dall'accordo OMC, compresi gli impegni relativi all'accesso al mercato iscritti nell'elenco degli impegni di una parte allegato rispettivamente al GATT 1994 o al GATS².

SEZIONE B

PROMUOVERE IL COMMERCIO ELETTRONICO

Articolo 4: Quadro per le transazioni elettroniche

- 4.1 Ciascuna parte si adopera per adottare o mantenere in vigore un quadro giuridico che disciplini le transazioni elettroniche che sia coerente con i principi della legge modello UNCITRAL sul commercio elettronico del 1996.
- 4.2 Ciascuna parte si adopera per:
- (a) evitare indebiti oneri normativi sulle transazioni elettroniche; e
 - (b) facilitare il contributo delle persone interessate allo sviluppo del suo quadro giuridico per le transazioni elettroniche.
- 4.3 Le parti riconoscono l'importanza di agevolare l'uso di documenti elettronici trasferibili. A tal fine ciascuna parte si adopera per adottare o mantenere in vigore un quadro giuridico che tenga conto della legge modello UNCITRAL sui documenti elettronici trasferibili del 2017.

Articolo 5: Autenticazione e firma elettroniche³

- 5.1 Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "autenticazione elettronica": il processo o l'atto di verificare l'identità di una delle parti di una comunicazione o di una transazione elettronica o di garantire l'integrità di una comunicazione elettronica; e
 - (b) "firma elettronica": dati in forma elettronica che figurano in un messaggio elettronico di dati, sono acclusi a tale messaggio oppure connessi ad esso tramite associazione logica e che possono essere utilizzati per identificare il firmatario in relazione al messaggio di dati e per indicare l'approvazione da parte del firmatario delle informazioni contenute nel messaggio di dati.
- 5.2 Salvo in circostanze altrimenti previste a norma delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, una parte non nega gli effetti giuridici, la validità giuridica o

² Si precisa che la presente disposizione si applica anche alle eccezioni di cui agli articoli 25 e 26.

³ Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di attribuire maggiori effetti giuridici a una firma elettronica che rispetta determinate prescrizioni, come l'indicazione che i messaggi elettronici di dati non sono stati modificati o la verifica dell'identità del firmatario.

l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari di una firma elettronica per il solo motivo che la firma è in forma elettronica.

- 5.3 Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:
- (a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente il metodo di autenticazione elettronica o la firma elettronica opportuni per tale transazione; o
 - (b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare, dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, che la loro transazione è conforme alle prescrizioni giuridiche relative all'autenticazione e alla firma elettroniche.
- 5.4 In deroga al paragrafo 3, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni, il metodo di autenticazione o la firma elettronica soddisfi determinati standard di prestazione o sia certificato da un'autorità accreditata conformemente alle proprie disposizioni legislative o regolamentari.
- 5.5 Nella misura prevista dalle proprie disposizioni legislative o regolamentari, ciascuna parte applica i paragrafi da 2 a 4 ai sigilli elettronici, alle validazioni temporali elettroniche e ai servizi elettronici di recapito certificato.
- 5.6 Le parti incoraggiano l'uso dell'autenticazione elettronica interoperabile.
- 5.7 Le parti possono collaborare su base volontaria per promuovere il riconoscimento reciproco delle firme elettroniche.

Articolo 6: Contratti elettronici

Salvo in circostanze altrimenti previste a norma delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, una parte non nega gli effetti giuridici, la validità giuridica o l'applicabilità di un contratto elettronico⁴ per il solo motivo che il contratto è stato concluso per via elettronica.

Articolo 7: Fatturazione elettronica

- 7.1 Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "fatturazione elettronica": il trattamento e lo scambio di una fattura tra un venditore e un acquirente effettuati utilizzando un formato digitale strutturato; e
 - (b) "quadro per la fatturazione elettronica": un sistema che facilita la fatturazione elettronica.
- 7.2 Salvo in circostanze altrimenti previste a norma delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, una parte non nega gli effetti giuridici o l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari di una fattura per il solo motivo che la fattura è in forma elettronica.
- 7.3 Le parti riconoscono che i quadri per la fatturazione elettronica possono contribuire a migliorare l'efficacia in termini di costi, l'efficienza, l'esattezza e l'affidabilità delle transazioni di commercio elettronico.

⁴ Si precisa che nei contratti elettronici rientrano i contratti conclusi mediante interazione con un sistema automatizzato di messaggi.

- 7.4 Nella misura in cui elabora una misura relativa ai quadri per la fatturazione elettronica, una parte si adopera per concepire la misura in modo da sostenere l'interoperabilità transfrontaliera, anche tenendo conto delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti, ove esistenti.
- 7.5 Ciascuna parte si adopera, se del caso, per condividere le migliori pratiche in materia di fatturazione elettronica.

Articolo 8: Operazioni commerciali non cartacee

- 8.1 Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "autorità doganale": qualunque autorità preposta, in forza del diritto di una parte, all'amministrazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari del settore doganale;
 - (b) "formato elettronico": qualsiasi formato adatto all'interpretazione automatizzata e al trattamento elettronico senza intervento umano, nonché le immagini o i moduli digitalizzati; e
 - (c) "documenti giustificativi": qualsiasi documento necessario a sostegno delle informazioni presentate a una parte per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso il suo territorio, tra cui documenti quali fatture, polizze di carico, distinte dei colli o trasferimenti di denaro.
- 8.2 Al fine di creare un ambiente transfrontaliero privo di supporti cartacei per gli scambi di merci, le parti riconoscono l'importanza di eliminare i moduli e i documenti cartacei richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci. A tal fine ciascuna parte è incoraggiata a eliminare i moduli e i documenti cartacei, ove opportuno, e a passare all'uso di moduli e documenti in formati basati sui dati.
- 8.3 Ciascuna parte rende disponibile al pubblico in formato elettronico qualsiasi modulo rilasciato o controllato dalla propria autorità doganale per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso il proprio territorio.
- 8.4 Ciascuna parte si adopera per rendere disponibile al pubblico in formato elettronico qualsiasi modulo rilasciato o controllato da qualsiasi agenzia governativa diversa dalla propria autorità doganale per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso il proprio territorio.
- 8.5 Nessuna parte è tenuta ad applicare i paragrafi 3 o 4 se esiste un obbligo giuridico internazionale in senso contrario.
- 8.6 Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili su internet le istruzioni per la trasmissione in formato elettronico dei moduli di cui ai paragrafi 3 e 4.
- 8.7 Ciascuna parte accetta qualsiasi modulo rilasciato o controllato dalla propria autorità doganale e, se del caso, i documenti giustificativi richiesti dalla propria autorità doganale per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso il proprio territorio, presentati in formato elettronico come equivalente giuridico della versione cartacea di tali documenti.
- 8.8 Ciascuna parte si adopera per accettare qualsiasi modulo rilasciato o controllato da qualsiasi agenzia governativa diversa dalla propria autorità doganale e, se del caso, i

documenti giustificativi richiesti da qualsiasi agenzia governativa diversa dalla propria autorità doganale per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso il proprio territorio, presentati in formato elettronico come equivalente giuridico della versione cartacea di tali documenti.

- 8.9 Nessuna parte è tenuta ad applicare i paragrafi 7 o 8 se:
- (a) esiste un obbligo giuridico interno o internazionale in senso contrario; o
 - (b) ciò ridurrebbe l'efficacia delle procedure doganali o di altre procedure commerciali necessarie per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso il proprio territorio.
- 8.10 Ciascuna parte si adopera per notificare al comitato un elenco di tutti i moduli cartacei richiesti a norma del paragrafo 9, lettera a), entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte si adopera per aggiornare tale elenco, se del caso.
- 8.11 Le parti si adoperano per cooperare come opportuno nei consessi internazionali per promuovere l'uso dei moduli e dei documenti elettronici necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci.
- 8.12 Riconoscendo che l'impiego di una norma internazionale per l'utilizzo dei moduli e dei documenti elettronici necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci può agevolare gli scambi, ciascuna parte si adopera per tenere conto, se del caso, delle norme delle organizzazioni internazionali pertinenti o dei metodi concordati dalle stesse.

Articolo 9: Scambio di dati con gli sportelli unici e interoperabilità dei sistemi

- 9.1 Nell'istituire o mantenere il proprio sportello unico ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4.1, dell'accordo sull'agevolazione degli scambi, di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC, ciascuna parte si adopera per consentire la presentazione elettronica, tramite un unico punto di ingresso, della documentazione o dei dati da essa richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso il proprio territorio per tutte le proprie autorità o agenzie partecipanti.
- 9.2 Lo sportello unico di una parte dovrebbe consentire, ove possibile, la presentazione elettronica anticipata della documentazione o dei dati al fine di iniziare il trattamento delle informazioni prima dell'arrivo delle merci in modo da accelerare lo svincolo delle merci al loro arrivo nel territorio di tale parte.
- 9.3 Nell'istituire o mantenere il proprio sportello unico, ciascuna parte:
- (a) si adopera per integrare, se del caso, il modello dei dati dell'Organizzazione mondiale delle dogane o altre norme internazionali per gli elementi di dati;
 - (b) garantisce la protezione e la riservatezza dei dati scambiati con altri sportelli unici, ogniquale volta tale scambio sia consentito; e
 - (c) è incoraggiata ad applicare un numero di riferimento o un altro strumento di verifica dell'identità per identificare in modo univoco i dati relativi a una singola transazione.

- 9.4 Qualora non sia disponibile uno sportello unico o non sia integrato con le autorità doganali di una parte, il paragrafo 3 si applica, se del caso, ai sistemi di gestione doganale utilizzati per il trattamento dei dati relativi all'importazione, all'esportazione o al transito delle merci attraverso il territorio di tale parte.
- 9.5 In riferimento ai paragrafi 3 e 4, le parti si adoperano per:
- (a) condividere le rispettive esperienze nell'istituzione o nel mantenimento di uno sportello unico; e
 - (b) favorire l'armonizzazione, nella misura del possibile, degli elementi di dati e dei processi doganali.
- 9.6 Tenendo conto degli interessi delle MPMI, le parti si adoperano per consentire agli operatori commerciali e agli altri portatori di interessi di ricorrere a prestatori di servizi per scambiare dati per loro conto con uno sportello unico o, qualora non sia disponibile uno sportello unico, con un sistema di gestione doganale⁵.

Articolo 10: Pagamenti elettronici

- 10.1 Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "pagamento elettronico": il trasferimento, da parte del pagatore, di un credito monetario a una persona, accettabile per il beneficiario ed effettuato per via elettronica, esclusi i servizi di pagamento delle banche centrali che comportano una liquidazione tra prestatori di servizi finanziari⁶; e
 - (b) "organismo di autoregolamentazione": un organismo non governativo riconosciuto da una parte come organismo di autoregolamentazione, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi di pagamento elettronico o sui prestatori di servizi finanziari, conferiti per legge o su delega dall'amministrazione centrale o regionale di tale parte.
- 10.2 Prendendo atto della rapida crescita dei pagamenti elettronici, in particolare di quelli forniti dai nuovi prestatori di servizi di pagamento elettronico, le parti riconoscono:
- (a) i vantaggi di sostenere lo sviluppo di pagamenti elettronici transfrontalieri sicuri, efficienti, affidabili, protetti, a prezzi abbordabili e accessibili, favorendo l'adozione e l'uso di norme riconosciute a livello internazionale, promuovendo l'interoperabilità dei sistemi di pagamento elettronico e incoraggiando un'innovazione utile e la concorrenza nei servizi di pagamento elettronico;
 - (b) l'importanza di consentire l'introduzione tempestiva di prodotti e servizi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, affidabili, protetti, a prezzi abbordabili e accessibili; e

⁵ Si precisa che il presente paragrafo non osta a che una parte imponga ai prestatori di servizi il rispetto di determinati requisiti procedurali ai fini dello scambio di dati con lo sportello unico.

⁶ Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di concedere ai prestatori di servizi di pagamento elettronico di un'altra parte che non sono stabiliti nel suo territorio l'accesso ai servizi di pagamento delle banche centrali che comportano una liquidazione tra prestatori di servizi finanziari.

- (c) l'importanza di mantenere sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, affidabili, protetti e accessibili attraverso disposizioni legislative e regolamentari che tengano conto, ove opportuno, dei rischi di tali sistemi.
- 10.3 Conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte si adopera per:
- (a) in riferimento all'articolo 18, rendere tempestivamente pubbliche le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di pagamenti elettronici, comprese quelle relative alle approvazioni regolamentari, alle prescrizioni in materia di licenze, alle procedure e alle norme tecniche;
 - (b) finalizzare tempestivamente decisioni in materia di approvazioni regolamentari o per la concessione di licenze;
 - (c) tenere conto, per i sistemi di pagamento elettronico pertinenti, delle norme di pagamento accettate a livello internazionale per consentire una maggiore interoperabilità tra i sistemi di pagamento elettronico; e
 - (d) incoraggiare i prestatori di servizi di pagamento elettronico e i prestatori di servizi finanziari ad agevolare un più elevato livello di interoperabilità, concorrenza, sicurezza e innovazione nei pagamenti elettronici, anche mediante partenariati con prestatori terzi, fatta salva un'adeguata gestione dei rischi.
- 10.4 Fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni o i requisiti stabiliti nel proprio elenco degli impegni allegato al GATS ("elenco"), ciascuna parte che nel proprio elenco abbia assunto un impegno in relazione alla fornitura in modalità 3 (presenza commerciale) riguardante i servizi di pagamento elettronico concede ai prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo i termini e le condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione⁷ gestiti da un ente pubblico⁸.
- 10.5 Una parte che non abbia assunto un impegno di cui al paragrafo 4 si adopera per rispettare, nella misura del possibile, l'obbligo ivi specificato.
- 10.6 Si precisa che nessuna disposizione dei paragrafi 4 o 5 impone a una parte di consentire ai prestatori di servizi di un'altra parte di prestare servizi per i quali non ha assunto impegni specifici a norma del GATS.
- 10.7 In riferimento all'articolo 18, ciascuna parte adotta, nella misura del possibile, ogni ragionevole misura in suo potere per garantire che le norme di applicazione generale adottate o mantenute in vigore dai propri organismi di autoregolamentazione siano tempestivamente pubblicate o messe altrimenti a disposizione del pubblico.
- 10.8 Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure che disciplinano la necessità di ottenere licenze o permessi o l'approvazione delle domande di accesso.

⁷ Si precisa che l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione può essere concesso sotto forma di: a) accesso diretto; o b) accesso indiretto tramite un prestatore di servizi finanziari che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di una parte e che ha accesso diretto a norma della stessa.

⁸ I termini utilizzati nel presente paragrafo si intendono in riferimento al GATS, compreso l'allegato sui servizi finanziari.

SEZIONE C

APERTURA E COMMERCIO ELETTRONICO

Articolo 11: Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

- 11.1 Ai fini del presente articolo, per "trasmissione per via elettronica" si intende la trasmissione che viene effettuata utilizzando qualsiasi mezzo elettromagnetico e il relativo contenuto.
- 11.2 Le parti riconoscono l'importanza del programma di lavoro sul commercio elettronico (WT/L/274) e convengono che la pratica di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica ha svolto un ruolo importante nello sviluppo dell'economia digitale.
- 11.3 Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di una parte e una persona di un'altra parte.
- 11.4 Si precisa che il paragrafo 3 non osta a che una parte applichi imposte, diritti o altri oneri interni sulle trasmissioni per via elettronica in modo compatibile con l'accordo OMC.
- 11.5 Tenendo conto del carattere evolutivo del commercio elettronico e della tecnologia digitale, le parti riesaminano il presente articolo il quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, e in seguito periodicamente, al fine di valutare l'impatto del presente articolo e l'opportunità di eventuali modifiche.

Articolo 12: Dati aperti della pubblica amministrazione⁹

- 12.1 Ai fini del presente articolo, per "metadati" si intendono informazioni strutturali o descrittive sui dati, quali il contenuto, il formato, la fonte, i diritti, l'esattezza, la provenienza, la frequenza, la periodicità, la granularità, l'editore o la parte responsabile, le informazioni di contatto, il metodo di raccolta o il contesto.
- 12.2 Il presente articolo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione ai dati detenuti dalla propria amministrazione centrale, la cui divulgazione non è limitata dalla sua legislazione e che tale parte rende disponibili in formato digitale per l'accesso e l'uso del pubblico (di seguito "dati della pubblica amministrazione").
- 12.3 Le parti riconoscono il vantaggio di rendere i dati detenuti dalle amministrazioni regionali o locali disponibili in formato digitale per l'accesso e l'uso del pubblico in modo coerente con i paragrafi da 4 a 6.
- 12.4 Le parti riconoscono che agevolare l'accesso ai dati della pubblica amministrazione e il loro utilizzo da parte del pubblico promuove lo sviluppo economico e sociale, la competitività e l'innovazione. A tal fine le parti sono incoraggiate ad ampliare la copertura di tali dati, ad esempio attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei portatori di interessi.

⁹ Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative di una parte in materia di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali.

- 12.5 Nella misura in cui sceglie di rendere i dati della pubblica amministrazione disponibili in formato digitale per l'accesso e l'uso del pubblico, una parte si adopera, nella misura del possibile, per garantire che tali dati:
- (a) siano resi disponibili in un formato aperto e leggibile meccanicamente;
 - (b) siano consultabili e reperibili;
 - (c) siano aggiornati tempestivamente, se del caso;
 - (d) siano accompagnati da metadati basati, per quanto possibile, su formati di uso comune che consentano all'utente di comprendere e utilizzare i dati; e
 - (e) siano resi generalmente disponibili gratuitamente o a un costo ragionevole per l'utente.
- 12.6 Nella misura in cui sceglie di rendere i dati della pubblica amministrazione disponibili in formato digitale per l'accesso e l'uso del pubblico, una parte si adopera per evitare di imporre condizioni tali da impedire indebitamente all'utente o da limitare la sua possibilità di:
- (a) riprodurre, ridistribuire o ripubblicare i dati;
 - (b) raggruppare i dati; o
 - (c) utilizzare i dati a fini commerciali e non commerciali, anche nel processo di produzione di un nuovo prodotto o servizio¹⁰.
- 12.7 Le parti si adoperano per cooperare sulle questioni che agevolano e ampliano l'accesso ai dati della pubblica amministrazione e il loro utilizzo da parte del pubblico, compreso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle politiche e le pratiche, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo del commercio elettronico e creare opportunità commerciali, in particolare per le MPMI.

Articolo 13: Accesso a internet e uso di internet per il commercio elettronico

- 13.1 Ai fini del presente articolo, per "utente finale" si intende una persona che acquista o si abbona a un servizio di accesso a internet da un prestatore di servizi di accesso a internet.
- 13.2 Le parti riconoscono i vantaggi derivanti dal fatto che gli utenti finali nei rispettivi territori abbiano la capacità di:
- (a) accedere e utilizzare servizi e applicazioni legittimi di loro scelta disponibili su internet, fatta salva una gestione della rete ragionevole che non blocchi né rallenti il traffico internet ai fini di un vantaggio commerciale iniquo¹¹;
 - (b) collegare a internet i dispositivi di loro scelta, purché tali dispositivi non danneggino la rete; e

¹⁰ Si precisa che nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che una parte imponga a un utente di tali dati di utilizzare un collegamento alle fonti originali.

¹¹ Ai fini del presente paragrafo, le parti riconoscono che un prestatore di servizi di accesso a internet che offra determinati contenuti esclusivamente ai propri utenti finali non agirebbe in modo incompatibile con tale principio.

- (c) avere accesso a informazioni chiare e trasparenti sulle pratiche di gestione della rete del loro prestatore di servizi di accesso a internet.
- 13.3 Si precisa che nessuna disposizione del paragrafo 2 impone a una parte di adottare, modificare o mantenere in vigore una particolare misura per attuare i principi di cui a tale paragrafo.

SEZIONE D

FIDUCIA E COMMERCIO ELETTRONICO

Articolo 14: Protezione dei consumatori online

- 14.1 Ai fini del presente articolo, per "attività commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore" si intendono, tra l'altro:
- (a) la presentazione di dichiarazioni inesatte sostanziali¹², anche implicite, o di false dichiarazioni su aspetti come le qualità, il prezzo, l'idoneità allo scopo, la quantità o l'origine di beni o servizi;
 - (b) la pubblicità per la fornitura di beni o servizi senza che vi sia l'intenzione o una ragionevole capacità di fornirli;
 - (c) la mancata consegna di beni o la mancata prestazione di servizi a un consumatore dopo il loro pagamento da parte di quest'ultimo, tranne qualora giustificato da motivi ragionevoli; e
 - (d) l'addebito a un consumatore di beni o servizi non richiesti.
- 14.2 Le parti riconoscono l'importanza di misure trasparenti ed efficaci che rafforzino la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico. A tal fine ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a vietare le attività commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore che danneggiano o potrebbero danneggiare i consumatori che partecipano al commercio elettronico¹³.
- 14.3 Per proteggere i consumatori che partecipano al commercio elettronico, ciascuna parte si adopera per adottare o mantenere in vigore misure volte a garantire:
- (a) che i fornitori di beni o servizi trattino i consumatori in modo onesto ed equo;
 - (b) che i fornitori di beni o servizi forniscano informazioni complete, esatte e trasparenti su tali beni o servizi, compresi i termini e le condizioni di acquisto; e
 - (c) che i beni e, ove applicabile, i servizi siano sicuri durante un uso normale o ragionevolmente prevedibile.

¹² Ai fini del presente articolo, per "dichiarazioni inesatte sostanziali" si intendono le dichiarazioni inesatte che possono influenzare il comportamento di un consumatore o la sua decisione di utilizzare o acquistare un bene o un servizio.

¹³ Ai fini del presente articolo, l'espressione "che partecipano al commercio elettronico" comprende la fase precedente alla transazione del commercio elettronico.

- 14.4 Le parti riconoscono l'importanza di offrire ai consumatori che partecipano al commercio elettronico una protezione non inferiore a quella offerta ai consumatori che partecipano ad altre forme di commercio.
- 14.5 Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti, compreso lo scambio di informazioni ed esperienze, nonché della cooperazione nei casi appropriati di reciproco interesse per quanto riguarda la violazione dei diritti dei consumatori in relazione al commercio elettronico, al fine di rafforzare la protezione dei consumatori online, se deciso di comune accordo.
- 14.6 Ciascuna parte promuove l'accesso ai meccanismi di ricorso per i consumatori, anche per i consumatori che effettuano transazioni transfrontaliere, e la sensibilizzazione in merito a tali meccanismi.

Articolo 15: Messaggi elettronici commerciali non sollecitati

- 15.1 Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "messaggio elettronico commerciale": un messaggio elettronico inviato a fini commerciali a un indirizzo elettronico di una persona¹⁴ tramite un servizio di telecomunicazione, comprendente almeno la posta elettronica e, nella misura prevista dalle disposizioni legislative o regolamentari di una parte, altri tipi di messaggi elettronici; e
 - (b) "messaggio elettronico commerciale non sollecitato": un messaggio elettronico commerciale inviato senza il consenso del destinatario o nonostante il rifiuto esplicito del destinatario.
- 15.2 Le parti riconoscono l'importanza di promuovere la fiducia nel commercio elettronico, anche attraverso misure trasparenti ed efficaci che limitino i messaggi elettronici commerciali non sollecitati. A tal fine ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che:
- (a) impongono ai fornitori che inviano messaggi elettronici commerciali di agevolare la capacità dei destinatari di evitare la ricezione continua di tali messaggi;
 - (b) richiedono, come specificato nelle sue disposizioni legislative o regolamentari, il consenso dei destinatari a ricevere messaggi elettronici commerciali; o
 - (c) dispongono altrimenti la riduzione al minimo dei messaggi elettronici commerciali non sollecitati.
- 15.3 Ciascuna parte si adopera per garantire che i messaggi elettronici commerciali siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviati e contengano le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di chiederne la cessazione in qualsiasi momento e a titolo gratuito.
- 15.4 Ciascuna parte garantisce l'accesso a mezzi di ricorso contro i fornitori che inviano messaggi elettronici commerciali non sollecitati che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 2.

¹⁴ Si precisa che l'"indirizzo elettronico di una persona" non comprende un indirizzo IP.

- 15.5 Le parti si adoperano per cooperare nei casi appropriati di reciproco interesse per quanto riguarda la regolamentazione dei messaggi elettronici commerciali non sollecitati.

Articolo 16: Protezione dei dati personali

- 16.1 Ai fini del presente articolo per "dati personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
- 16.2 Le parti riconoscono che una protezione forte ed efficace dei dati personali e dei relativi diritti individuali contribuisce a rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia digitale.
- 16.3 Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un quadro giuridico che preveda la protezione dei dati personali degli utenti del commercio elettronico¹⁵.
- 16.4 Nell'elaborare il proprio quadro giuridico per la protezione dei dati personali, ciascuna parte dovrebbe tenere conto dei principi e degli orientamenti elaborati dalle organizzazioni internazionali competenti.
- 16.5 Ciascuna parte si adopera per garantire che il proprio quadro giuridico adottato o mantenuto in vigore a norma del paragrafo 3 assicuri una protezione non discriminatoria dei dati personali delle persone fisiche.
- 16.6 Ciascuna parte pubblica informazioni sulla protezione dei dati personali che garantisce agli utenti del commercio elettronico, compresi orientamenti su come:
- (a) una persona fisica può avvalersi di mezzi di ricorso; e
 - (b) le imprese possono conformarsi alle prescrizioni di legge.
- 16.7 Riconoscendo che le parti possono adottare approcci giuridici diversi alla protezione dei dati personali, ciascuna parte dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di meccanismi volti a promuovere la compatibilità tra i diversi regimi.
- 16.8 I meccanismi di cui al paragrafo 7 possono includere il riconoscimento dei risultati normativi, sia esso concesso autonomamente o mediante accordi reciproci, o quadri internazionali più ampi.
- 16.9 Le parti si adoperano per scambiare informazioni sui meccanismi di cui al paragrafo 7 applicati nelle rispettive giurisdizioni.

Articolo 17: Cibersicurezza

- 17.1 Le parti riconoscono che le minacce alla cibersicurezza compromettono la fiducia nel commercio elettronico.
- 17.2 Le parti riconoscono inoltre il carattere evolutivo delle minacce informatiche. Al fine di individuare e attenuare le minacce informatiche e agevolare in tal modo il commercio elettronico, le parti si adoperano per:

¹⁵ Si precisa che una parte può conformarsi alle disposizioni del presente paragrafo adottando o mantenendo in vigore misure o una combinazione di misure, quali una normativa globale sulla vita privata, leggi sulla protezione dei dati personali, leggi settoriali concernenti la vita privata o altre leggi che contemplano le violazioni della vita privata.

- (a) sviluppare le capacità dei rispettivi organismi nazionali responsabili della risposta agli incidenti di cibersicurezza; e
 - (b) collaborare al fine di individuare e attenuare le intrusioni dolose o la diffusione di codice maligno che colpiscono le reti elettroniche di una parte, affrontare tempestivamente gli incidenti di cibersicurezza e condividere informazioni per la sensibilizzazione e le migliori pratiche.
- 17.3 Prendendo atto del carattere evolutivo delle minacce informatiche e del loro impatto negativo sul commercio elettronico, le parti riconoscono l'importanza di approcci basati sul rischio nell'affrontare tali minacce riducendo nel contempo al minimo gli ostacoli agli scambi. Di conseguenza, al fine di individuare i rischi di cibersicurezza e proteggere da tali rischi, rilevare gli eventi di cibersicurezza, rispondere agli incidenti di cibersicurezza e riprendersi da tali incidenti, ciascuna parte si adopera per utilizzare approcci basati sul rischio, fondati sulle migliori pratiche di gestione dei rischi e su norme elaborate secondo modalità basate sul consenso, trasparenti e aperte, e incoraggia le imprese nell'ambito della sua giurisdizione a utilizzare tali approcci.

SEZIONE E

TRASPARENZA, COOPERAZIONE E SVILUPPO

Articolo 18: Trasparenza

In riferimento all'articolo III del GATS e all'articolo X del GATT 1994, ciascuna parte provvede a pubblicare o mettere altrimenti a disposizione del pubblico tempestivamente e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure di applicazione generale che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente accordo.

Articolo 19: Cooperazione

- 19.1 Riconoscendo il carattere globale del commercio elettronico, le parti si adoperano per:
- (a) collaborare per facilitare l'uso del commercio elettronico e l'accesso allo stesso da parte di tutta la popolazione, in particolare i gruppi sottorappresentati e le MPMI;
 - (b) scambiare informazioni e condividere esperienze relative alle disposizioni legislative e regolamentari e alle politiche in materia di commercio elettronico; e
 - (c) partecipare attivamente ai forum regionali e multilaterali allo scopo di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.
- 19.2 I settori di cooperazione ai fini del paragrafo 1 possono comprendere:
- (a) la protezione dei dati personali;
 - (b) la protezione dei consumatori online, compresi i mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori e il rafforzamento della fiducia dei consumatori;

- (c) i messaggi elettronici commerciali non sollecitati;
 - (d) la sicurezza delle comunicazioni elettroniche;
 - (e) la concorrenza nei mercati digitali;
 - (f) l'autenticazione elettronica;
 - (g) i servizi logistici transfrontalieri, compreso il trasporto multimodale, e la cooperazione tra servizi logistici e servizi postali;
 - (h) l'agevolazione degli scambi per il commercio elettronico transfrontaliero, compreso l'uso di depositi doganali o zone franche, e la cooperazione normativa in settori quali lo scambio di dati e l'avviso sui rischi per la sicurezza dei prodotti; e
 - (i) qualsiasi altro settore come deciso di comune accordo dalle parti.
- 19.3 Ciascuna parte, nei limiti delle proprie risorse disponibili, istituisce o mantiene uno o più punti di informazione che:
- (a) saranno responsabili di qualsiasi procedura di notifica o consultazione relativa all'attuazione del presente accordo; e
 - (b) risponderanno alle richieste ragionevoli di informazioni di un'altra parte su questioni contemplate dal presente accordo.

Articolo 20: Sviluppo

- 20.1 Le parti riconoscono:
- (a) l'importanza di intensificare gli sforzi internazionali per colmare il divario digitale e promuovere un'economia digitale inclusiva; e
 - (b) il contributo delle norme sul commercio elettronico al superamento delle sfide connesse al commercio digitale e alla promozione della crescita inclusiva del commercio elettronico.
- 20.2 Le parti riconoscono il proprio ruolo nell'aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati a partecipare efficacemente al commercio elettronico e all'economia digitale e a sfruttare le relative opportunità di crescita, anche sostenendo un migliore accesso agli ecosistemi e alle infrastrutture digitali e sostenendo i loro cittadini e le loro MPMI.
- 20.3 Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità per le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati nell'attuazione del presente accordo.
- 20.4 Dovrebbero essere forniti assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità¹⁶ per aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati ad attuare le disposizioni del presente accordo, in conformità della loro natura e dell'ambito di applicazione di tali disposizioni.
- 20.5 Le parti riconoscono che le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati possono richiedere un periodo di tempo prolungato o l'acquisizione di

¹⁶ Ai fini del presente articolo, l'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità possono essere prestati sotto forma di assistenza tecnica, finanziaria o qualsiasi altra forma concordata di assistenza.

capacità di attuazione, attraverso l'assistenza e il sostegno per lo sviluppo di capacità, per adempiere a determinati obblighi previsti dal presente accordo.

- 20.6 Ciascuna parte che è un paese in via di sviluppo o un paese meno sviluppato può, alla data di entrata in vigore del presente accordo per tale parte, autodesignare qualsiasi disposizione del presente accordo per la quale richiede un periodo di attuazione non superiore a cinque anni, presentando al comitato un elenco di tali disposizioni.
- 20.7 Ciascuna parte che è un paese in via di sviluppo o un paese meno sviluppato può prorogare, per un massimo di altri due anni, il periodo di attuazione di qualsiasi disposizione autodesignata a norma del paragrafo 6. Ciascuna parte notifica al comitato eventuali proroghe almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo di attuazione iniziale, specificando i motivi della proroga e le azioni pertinenti necessarie per completare l'attuazione.
- 20.8 Le parti che sono paesi sviluppati, nonché le parti che sono paesi in via di sviluppo in grado di farlo, sono incoraggiate a fornire sostegno alle parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati nello svolgimento o nell'aggiornamento della loro valutazione delle esigenze al fine di individuare lacune nella capacità di attuare il presente accordo, a livello bilaterale o attraverso le organizzazioni internazionali pertinenti.
- 20.9 I risultati di qualsiasi valutazione delle esigenze svolta o aggiornata a norma del paragrafo 8 dovrebbero orientare l'autodesignazione delle disposizioni di una parte che è un paese in via di sviluppo o un paese meno sviluppato a norma del paragrafo 6 e la proroga di qualsiasi periodo di attuazione a norma del paragrafo 7.
- 20.10 Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità per la piena attuazione di tutte le disposizioni del presente accordo. A tal fine le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati possono individuare qualsiasi disposizione del presente accordo per la quale beneficerebbero maggiormente dell'assistenza tecnica e dello sviluppo di capacità. Le parti che sono paesi sviluppati, nonché le parti che sono paesi in via di sviluppo in grado di farlo, convengono di agevolare la prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità in relazione a tali disposizioni, a livello bilaterale o tramite le organizzazioni internazionali appropriate, secondo modalità stabilite di comune accordo e tenendo conto delle esigenze e priorità specifiche delle parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati.
- 20.11 Le parti si adoperano per applicare i seguenti principi per la prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità in relazione all'attuazione del presente accordo:
- (a) tenere conto dell'intero quadro di sviluppo dei paesi e delle regioni beneficiari e, se pertinente e opportuno, dei programmi di riforma e di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità in corso;
 - (b) includere, se pertinente e opportuno, attività rivolte alle sfide regionali e sub-regionali e promuovere l'integrazione regionale e sub-regionale;
 - (c) tenere in considerazione le attività del settore privato, nella misura del possibile, nella messa a punto di programmi o attività di sviluppo delle capacità; e

- (d) promuovere il coordinamento delle parti tra di loro e con le altre istituzioni pertinenti, comprese le comunità economiche regionali, per assicurare il livello massimo di efficacia e di risultati dall'assistenza. A tal fine:
- i) il coordinamento dovrebbe mirare a evitare sovrapposizioni e duplicazioni nei programmi di assistenza e incoerenze nelle attività di riforma attraverso uno stretto coordinamento degli interventi di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità;
 - ii) nell'ambito di tale processo di coordinamento dovrebbero essere presi in considerazione i pertinenti programmi globali e regionali attinenti al commercio, compresi quelli specificamente incentrati sulle parti che sono paesi meno sviluppati; e
 - iii) le parti dovrebbero promuovere il coordinamento interno tra i rispettivi funzionari responsabili del commercio e dello sviluppo nell'attuazione del presente accordo e nella fornitura di assistenza tecnica e sviluppo di capacità.
- 20.12 L'articolo 27 non si applica alla risoluzione delle controversie nei confronti di una parte che è un paese meno sviluppato in relazione a qualsiasi disposizione del presente accordo per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo per tale parte.
- 20.13 L'articolo 27 non si applica alla risoluzione delle controversie nei confronti di una parte che è un paese in via di sviluppo in relazione a una disposizione del presente accordo per la quale essa ha autodesignato o prorogato un periodo di attuazione a norma, rispettivamente, dei paragrafi 6 o 7 per la durata del periodo di attuazione applicabile a tale disposizione.
- 20.14 Nonostante il periodo di tolleranza di cui al paragrafo 12, prima che una parte richieda consultazioni a norma dell'articolo 27 in merito a una misura di una parte che è un paese meno sviluppato, e successivamente in tutte le fasi delle procedure di risoluzione delle controversie, essa presta particolare attenzione alla situazione particolare delle parti che sono paesi meno sviluppati. A questo proposito, le parti danno prova di moderazione nel sollevare questioni conformemente all'articolo 27 in cui siano coinvolte parti che sono paesi meno sviluppati.
- 20.15 Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza nella prestazione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità al fine di agevolare l'effettiva attuazione del presente accordo. A tal fine le parti si adoperano per discutere, in occasione della prima riunione del comitato e successivamente a intervalli regolari, le informazioni pertinenti¹⁷ sui loro programmi esistenti e nuovi di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità. Per migliorare tale discussione, prima della prima sessione specifica del comitato e successivamente a intervalli regolari, ciascuna parte che è un paese sviluppato presenta una descrizione dei pertinenti programmi di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità. Le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati che hanno ricevuto assistenza tecnica e sviluppo di capacità sono

¹⁷ Si precisa che le "informazioni pertinenti" possono comprendere: a) una descrizione dell'assistenza e del sostegno per lo sviluppo di capacità forniti; b) informazioni su come richiedere tale assistenza o sostegno o come accedervi, compresi il punto o i punti di contatto di una parte; e c) un elenco dei beneficiari di tale assistenza o sostegno.

incoraggiate a condividere le loro esperienze. Le parti intendono utilizzare tali contributi per aiutare a capire meglio se i programmi esistenti soddisfano le esigenze espresse dalle parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati.

- 20.16 Le parti che sono paesi in via di sviluppo e si dichiarano in grado di fornire assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità sono incoraggiate a presentare al comitato le informazioni di cui al paragrafo 15 alla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente a intervalli regolari.
- 20.17 Il comitato rende disponibili online le informazioni di cui ai paragrafi 15 e 16, unitamente alle informazioni sulle pertinenti attività delle organizzazioni internazionali.
- 20.18 Le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati che intendono avvalersi dell'assistenza e del sostegno per lo sviluppo di capacità pertinenti comunicano al comitato le informazioni sul punto o sui punti di contatto dell'ufficio o degli uffici competenti per il coordinamento e la determinazione delle priorità di tale assistenza e sostegno.
- 20.19 Ai fini del presente articolo, a seconda dei casi, il comitato tiene almeno una sessione specifica all'anno al fine di:
- (a) monitorare l'assistenza tecnica o il sostegno allo sviluppo di capacità per l'adempimento degli obblighi soggetti a periodi di attuazione autodesignati o prorogati a norma, rispettivamente, dei paragrafi 6 o 7;
 - (b) discutere questioni relative all'attuazione delle disposizioni del presente accordo;
 - (c) esaminare i progressi compiuti in relazione all'assistenza tecnica o al supporto per lo sviluppo di capacità ai fini dell'attuazione del presente accordo, anche nell'eventualità in cui parti che sono paesi in via di sviluppo o paesi meno sviluppati non stiano ricevendo assistenza e sostegno sufficienti per lo sviluppo di capacità; e
 - (d) agevolare la condivisione tra le parti delle esperienze, delle sfide, dei successi e delle informazioni pertinenti.

SEZIONE F

TELECOMUNICAZIONI

Articolo 21: Telecomunicazioni

- 21.1 Ai fini del presente articolo e dell'allegato si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazioni che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

- (b) "fornitore principale": un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione a un determinato mercato di servizi di telecomunicazione di base per effetto:
 - i) di un controllo esercitato sulle infrastrutture essenziali; o
 - ii) dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
 - (c) "elemento di rete": un impianto o un'apparecchiatura usati per prestare un servizio pubblico di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura; e
 - (d) "utente": un consumatore di servizi e un prestatore di servizi.
- 21.2 Ciascuna parte assume gli obblighi di cui all'allegato^{18, 19}.
- 21.3 Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga interessi finanziari né mantenga un ruolo operativo o gestionale in un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione. Il presente paragrafo non va inteso nel senso di vietare a un ente governativo di una parte diverso dalla sua autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di detenere partecipazioni in tale fornitore.
- 21.4 Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il potere di svolgere le funzioni che le sono attribuite dalla legge, compresa la capacità di imporre sanzioni, ed eserciti tale potere in modo trasparente e tempestivo.
- 21.5 Ciascuna parte rende pubbliche, in forma chiara e facilmente accessibile, le funzioni svolte dalla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.
- 21.6 Ciascuna parte si adopera per:
- (a) garantire che l'assegnazione delle bande di frequenza per i servizi pubblici di telecomunicazione avvenga mediante un processo aperto che tenga conto dell'interesse pubblico, compresa la promozione della concorrenza; e
 - (b) effettuare tale assegnazione utilizzando approcci basati sul mercato, come le procedure di gara, se del caso.
- 21.7 Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di:

¹⁸ Nella misura in cui ciò non sia incompatibile con l'elenco di impegni specifici di una parte allegato al GATS: a) l'allegato non si applica, per ciascuna parte, ai servizi di radiodiffusione quali definiti nelle sue disposizioni legislative o regolamentari; b) l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di una parte può esentare, per un periodo di tempo limitato, gli operatori di reti locali nelle zone rurali dagli obblighi di cui al punto 2.2 dell'allegato per quanto riguarda l'interconnessione con operatori di reti locali concorrenti. Le società telefoniche nelle zone rurali non sono tenute a fornire l'interconnessione a operatori di reti locali concorrenti secondo le modalità specificate al punto 2.2 dell'allegato fino a quando ciò non sia richiesto dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di una parte; e c) il punto 2.2 dell'allegato si applica solo a un fornitore principale che esercita il controllo sulle infrastrutture essenziali.

¹⁹ Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo o dell'allegato può essere interpretata nel senso di imporre alle parti di assumere ulteriori impegni specifici in materia di accesso al mercato o di trattamento nazionale a norma del GATS.

- (a) determinare le infrastrutture essenziali che un fornitore principale è tenuto a mettere a disposizione di altri fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione a termini e condizioni ragionevoli, non discriminatori e trasparenti ai fini della prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione; e
 - (b) esigere che un fornitore principale offra l'accesso, su base disaggregata, ai suoi elementi di rete che costituiscono infrastrutture essenziali a termini e condizioni ragionevoli, non discriminatori e trasparenti ai fini della prestazione di servizi pubblici di telecomunicazione.
- 21.8 Un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione ha accesso, entro un periodo di tempo ragionevole, a mezzi di ricorso dinanzi all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di una parte o a un'altra autorità competente per risolvere controversie con altri fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione in merito alle prescrizioni di cui al paragrafo 7.
- 21.9 Qualora un'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni o un'altra autorità competente rifiuti di avviare un'azione in merito a una richiesta di risoluzione di una controversia di cui al paragrafo 8, essa fornisce, su richiesta di un fornitore coinvolto nella controversia, una spiegazione scritta di tale decisione entro un periodo di tempo ragionevole.
- 21.10 Nulla osta a che un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione coinvolto in una controversia di cui al paragrafo 8 possa adire le autorità giudiziarie di una parte.

SEZIONE G

ECCEZIONI

Articolo 22: Eccezioni generali

Ai fini del presente accordo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo XX del GATT 1994 e le relative note interpretative e l'articolo XIV del GATS.

Articolo 23: Eccezioni relative alla sicurezza

Ai fini del presente accordo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo XXI del GATT 1994 e l'articolo XIV bis del GATS.

Articolo 24: Misure prudenziali

Ai fini del presente accordo si applica, mutatis mutandis, il punto 2 dell'allegato del GATS sui servizi finanziari.

Articolo 25: Eccezioni relative alla protezione dei dati personali

Nulla nel presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure relative alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di dati, purché la legislazione della parte preveda strumenti che

consentano i trasferimenti a condizioni di applicazione generale²⁰ per la protezione dei dati trasferiti.

Articolo 26: Popolazioni indigene

- 26.1 A condizione che tali misure non siano utilizzate come mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone di un'altra parte o come restrizione dissimulata agli scambi per via elettronica, nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti o mantenga in vigore le misure che ritiene necessarie per accordare un trattamento più favorevole alle popolazioni indigene nel proprio territorio riguardo alle questioni contemplate dal presente accordo, anche nell'adempimento dei suoi obblighi derivanti dalle disposizioni giuridiche, costituzionali o convenzionali relative a tali popolazioni indigene.
- 26.2 L'interpretazione delle disposizioni giuridiche, costituzionali o convenzionali di una parte relative alle popolazioni indigene nel suo territorio, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi derivanti da tali disposizioni, non è soggetta alla risoluzione delle controversie di cui all'articolo 27. Al presente articolo si applica altrimenti l'articolo 27.

SEZIONE H

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27: Risoluzione delle controversie

- 27.1 Alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie che possano sorgere nel quadro del presente accordo si applicano gli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 o gli articoli XXII e XXIII del GATS, elaborati e applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.
- 27.2 L'intesa sulla risoluzione delle controversie si applica alle controversie avviate a norma del paragrafo 1.

Articolo 28: Comitato per gli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio

- 28.1 È istituito un comitato per gli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio, aperto alla partecipazione di tutte le parti. Il comitato elegge il proprio presidente e il proprio vicepresidente e si riunisce quando necessario o secondo quanto previsto dal presente accordo, ma almeno una volta all'anno. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
- 28.2 Il comitato espleta le funzioni ad esso attribuite a norma del presente accordo o dalle parti ed è a disposizione delle parti per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento o all'attuazione del presente accordo.

²⁰ Si precisa che l'espressione "condizioni di applicazione generale" si riferisce alle condizioni formulate in termini oggettivi che si applicano orizzontalmente a un numero non precisato di operatori economici e che pertanto riguardano una serie di situazioni e di casi.

- 28.3 Il comitato può istituire gli organi ausiliari che ritiene opportuni e deferire agli stessi le questioni che ritiene opportune. Tutti gli organi ausiliari riferiscono al comitato.
- 28.4 Il comitato monitora il funzionamento e l'attuazione del presente accordo e riferisce annualmente al Consiglio generale in merito, anche per quanto riguarda l'attuazione e l'efficacia dei programmi e delle attività di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità.
- 28.5 Il comitato prende atto di tutte le notifiche di proroga ricevute a norma dell'articolo 20.7 e dà seguito a tutte le azioni pertinenti necessarie per l'attuazione delle disposizioni oggetto di tali notifiche.
- 28.6 Qualsiasi membro dell'OMC che non sia parte del presente accordo ha diritto a partecipare alle riunioni del comitato come osservatore presentando una richiesta scritta al comitato. Gli osservatori dell'OMC possono inviare al comitato, il quale può conferire loro lo status di osservatore, una richiesta scritta per partecipare in qualità di osservatori.

Articolo 29: Accettazione ed entrata in vigore

- 29.1 Qualsiasi membro dell'OMC può accettare il presente accordo. L'accettazione avviene mediante il deposito di uno strumento di accettazione del presente accordo presso il direttore generale dell'OMC.
- 29.2 Il presente accordo entra in vigore, per i membri dell'OMC che lo hanno accettato, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantacinquesimo strumento di accettazione²¹. Successivamente il presente accordo entra in vigore, per qualsiasi altro membro dell'OMC, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di accettazione di tale membro.

Articolo 30: Attuazione

Ciascuna parte attua il presente accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati che scelgono di avvalersi dell'articolo 20 attuano il presente accordo conformemente a tale articolo.

Articolo 31: Riserve

Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre parti.

Articolo 32: Modifiche

- 32.1 Le parti possono modificare il presente accordo. La decisione del comitato di adottare una modifica e di sottoporla alle parti per accettazione è consensuale.
- 32.2 Le modifiche entrano in vigore:

²¹ Ai fini del calcolo delle accettazioni a norma del presente articolo, uno strumento di accettazione dell'Unione europea è conteggiato come un numero di strumenti di accettazione pari al numero di Stati membri dell'Unione europea che sono membri dell'OMC.

- (a) eccetto per quanto disposto alla lettera b), per le parti che le accettano, dopo essere state accettate dai due terzi delle parti e, successivamente, per ogni altra parte quando le accetta; o
- (b) per tutte le parti, dopo essere state accettate dai due terzi delle parti se si tratta di una modifica che il comitato, con decisione consensuale, ha stabilito essere di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi delle parti.

Articolo 33: Recesso

- 33.1 Ciascuna parte può recedere dal presente accordo notificando per iscritto al direttore generale dell'OMC la propria intenzione di recedere. Il recesso ha effetto al termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte del direttore generale. Una volta informata di tale notifica a norma dell'articolo 37, ciascuna parte può chiedere una riunione immediata del comitato.
- 33.2 Se una parte del presente accordo cessa di essere membro dell'OMC, essa cessa di essere parte del presente accordo a decorrere dalla data in cui cessa di essere membro dell'OMC.

Articolo 34: Mancata applicazione del presente accordo tra determinate parti

Il presente accordo non si applica tra due parti qualora l'una o l'altra di queste parti al momento della sua accettazione o adesione non ne consenta l'applicazione.

Articolo 35: Riesame

- 35.1 Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e in seguito periodicamente, le parti procedono a un riesame del presente accordo al fine di migliorarne il funzionamento e garantire che rimanga pertinente per le questioni commerciali che le parti si trovano ad affrontare.
- 35.2 Tenendo conto del carattere evolutivo del commercio elettronico e della tecnologia digitale e riconoscendo l'importanza di stabilire norme globali per il commercio elettronico, in deroga al paragrafo 1, le parti riconoscono che ulteriori negoziati possono includere le questioni rimaste in sospeso di cui al documento INF/ECOM/62/Rev.5 o altre questioni eventualmente sollevate dalle parti. Ciascuna parte si riserva il diritto, in qualsiasi negoziato futuro, di proporre modifiche alle disposizioni del presente accordo, anche per quanto riguarda le eccezioni, la risoluzione delle controversie o l'ambito di applicazione.

Articolo 36: Segreteria

Il segretariato dell'OMC espleta i compiti di segreteria per il presente accordo.

Articolo 37: Deposito

- 37.1 Il presente accordo è depositato presso il direttore generale dell'OMC.
- 37.2 Il direttore generale dell'OMC trasmette senza indugio a ciascuna parte:
 - (a) una copia certificata conforme del presente accordo e di ogni modifica ai sensi dell'articolo 32; e

- (b) una notifica di ciascuna accettazione a norma dell'articolo 29 e di ciascun recesso a norma dell'articolo 33.

Articolo 38: Registrazione

Il presente accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Yaoundé, il 28 marzo 2026, in un esemplare unico redatto in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO

Il presente allegato stabilisce i principi del quadro normativo per i servizi di telecomunicazione di base.

Sezione I: Misure di salvaguardia della concorrenza

1.1 Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore delle telecomunicazioni

Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali.

1.2 Salvaguardie

Le pratiche anticoncorrenziali di cui al punto 1.1 comprendono in particolare:

- (a) il ricorso a sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- (b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
- (c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

Sezione II: Interconnessione

2.1 La presente sezione concerne il collegamento con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore, laddove sono assunti impegni specifici.

2.2 Interconnessione da garantire

L'interconnessione con un fornitore principale sarà garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione è fornita:

- (a) secondo termini, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatori e a un livello qualitativo non meno favorevole di quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di prestatori di servizi ad esso non collegati, o per le sue controllate o altre imprese affiliate;
- (b) tempestivamente, secondo termini, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi che siano trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregati da consentire al fornitore di non pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio da fornire; e
- (c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che rispecchino il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.

2.3 Disponibilità pubblica delle procedure per i negoziati di interconnessione

Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale saranno rese pubbliche.

2.4 Trasparenza degli accordi di interconnessione

Si garantisce che i fornitori principali rendano noti al pubblico i loro accordi di interconnessione o, se del caso, un'offerta di interconnessione di riferimento.

2.5 Interconnessione: risoluzione delle controversie

Un prestatore di servizi che richieda l'interconnessione con un fornitore principale potrà fare ricorso:

- (a) in qualsiasi momento; o
- (b) una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia stato reso pubblico,

a un organo interno indipendente, che può essere un organismo di regolamentazione di cui alla sezione V, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini, le condizioni e le tariffe appropriati per l'interconnessione entro un periodo di tempo ragionevole, nella misura in cui non siano stati stabiliti in precedenza.

Sezione III: Servizio universale

Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario in relazione al tipo di servizio universale definito dalla parte.

Sezione IV: Disponibilità pubblica dei criteri relativi al rilascio delle licenze

4.1 Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:

- (a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
- (b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali.

4.2 I motivi del diniego del rilascio della licenza saranno comunicati al richiedente che ne faccia richiesta.

Sezione V: Indipendenza degli organismi di regolamentazione

L'organismo di regolamentazione è separato dai prestatori di servizi di telecomunicazione di base, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni degli organismi di regolamentazione e le procedure da essi seguite sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Sezione VI: Attribuzione e uso di risorse scarse

Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse scarse, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, saranno espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

ALLEGATO SULLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE

PREAMBOLO

Le parti:

prendendo atto degli sforzi compiuti dalle parti al fine di aggiungere il presente accordo all'allegato 4 dell'accordo OMC;

continuando ad adoperarsi affinché il presente accordo sia aggiunto quanto prima al quadro istituzionale istituito dall'accordo OMC;

determinate a realizzare rapidamente i vantaggi del presente accordo;

ribadendo l'importanza di sostenere le parti che sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati nell'attuazione del presente accordo rispondendo alle loro esigenze di sviluppo individuali e mirate attraverso periodi di attuazione, assistenza tecnica e sviluppo di capacità;

riaffermando i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC;

accogliendo con favore l'adesione di altri membri dell'OMC al presente accordo;

convengono quanto segue:

Sezione I: Applicazione dell'allegato

- 1.1 Il presente allegato, compresa la relativa appendice, costituisce parte integrante del presente accordo. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente allegato e le altre disposizioni del presente accordo, le disposizioni del presente allegato prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.
- 1.2 Il presente allegato si applica fino alla data in cui il presente accordo è aggiunto all'accordo OMC.
- 1.3 A decorrere dalla data in cui il presente accordo è aggiunto all'accordo OMC, il presente allegato cessa di applicarsi, fatte salve le disposizioni della sezione IV.

Sezione II: Disposizioni provvisorie in materia di risoluzione delle controversie

- 2.1 L'articolo 27 del presente accordo non si applica.
- 2.2 Ogni riferimento all'articolo 27 contenuto nel presente accordo si intende fatto alla sezione III.

Sezione III: Meccanismo provvisorio di risoluzione delle controversie

- 3.1 Gli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 o gli articoli XXII e XXIII del GATS, elaborati e applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie ("DSU"), sono integrati nel presente allegato, mutatis mutandis, e si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie che possano sorgere nel quadro del presente accordo.
- 3.2 La DSU è integrata nel presente allegato, mutatis mutandis, e si applica alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie avviate a norma del presente accordo.

3.3 Ai fini del presente allegato:

- (a) i riferimenti all'"accordo contemplato" o agli "accordi contemplati" nella DSU si intendono fatti al presente accordo;
- (b) i riferimenti all'"organo di conciliazione" o al "DSB" nella DSU si intendono fatti al comitato;
- (c) i riferimenti alla "DSU" nel presente punto e nei punti 3.4 e 3.5, compresa l'appendice di cui al punto 3.4, si intendono fatti alla DSU integrata nel presente allegato conformemente al punto 3.2; e
- (d) i riferimenti ai "membri" nella DSU si intendono fatti alle parti del presente accordo.

3.4 In riferimento all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 17 della DSU, le parti riconoscono che sono necessari adeguamenti per rendere operativo l'esame d'appello ai fini del presente allegato. Fino all'adozione di una decisione a norma del punto 3.5, se una parte intende presentare appello alla relazione di un panel, le parti della controversia ricorrono all'arbitrato a norma dell'articolo 25 della DSU per decidere l'appello²². Si applicano le procedure di arbitrato d'appello di cui all'appendice del presente allegato, salvo diverso accordo tra le parti della controversia.

3.5 Qualora l'organo d'appello dell'OMC sia in grado di esaminare gli appelli, il comitato esamina e, se del caso, decide come rendere operativo l'esame d'appello a norma dell'articolo 17 della DSU.

Sezione IV: Disposizioni transitorie

4.1 Le parti si adoperano per garantire che qualsiasi decisione sull'aggiunta del presente accordo all'accordo OMC preveda disposizioni transitorie al fine di applicare la DSU alle controversie avviate a norma del presente accordo ma non ancora risolte alla data di tale aggiunta.

4.2 In mancanza di tali disposizioni, o di qualsiasi altra disposizione transitoria eventualmente decisa, le controversie avviate a norma del presente accordo prima della sua aggiunta all'accordo OMC continuano a essere soggette al presente allegato.

²² Si precisa che, fino all'adozione di una decisione a norma del punto 3.5, nessuna parte può notificare una decisione di presentare appello alla relazione di un panel a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della DSU.

APPENDICE DELL'ALLEGATO SULLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE: PROCEDURE DI ARBITRATO D'APPELLO

Sezione A: Disposizioni generali

1. La presente appendice stabilisce le procedure di arbitrato d'appello che si applicano all'appello alla relazione di un panel, conformemente al punto 3.4 dell'allegato sulle disposizioni provvisorie. Ai fini di una controversia specifica a norma del presente accordo, tali procedure di arbitrato d'appello costituiscono le procedure di arbitrato concordate a norma dell'articolo 25 della DSU²³.
2. Tali procedure di arbitrato d'appello si basano sugli aspetti sostanziali e procedurali dell'esame d'appello dell'OMC a norma dell'articolo 17 della DSU dell'OMC, al fine di preservarne le caratteristiche fondamentali, tra cui l'indipendenza e l'imparzialità, migliorando nel contempo l'efficienza procedurale dei procedimenti di appello.
3. Gli appelli sono esaminati da tre arbitri. Tali arbitri sono selezionati dal gruppo di arbitri permanenti costituito a norma del punto 4 della comunicazione JOB/DSB/1/Add.12, a meno che il comitato non decida, per consenso, di costituire un gruppo separato di arbitri permanenti²⁴, nel qual caso gli arbitri sono selezionati da tale gruppo (il gruppo applicabile è di seguito denominato "gruppo di arbitri"). La selezione dal gruppo di arbitri per una controversia specifica è effettuata sulla base degli stessi principi e metodi che si applicano per formare una sezione dell'organo d'appello dell'OMC a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della DSU dell'OMC e della regola 6, paragrafo 2, delle procedure di lavoro dell'OMC per l'esame d'appello (WT/AB/WP/6), compreso il principio di rotazione²⁵. Il direttore generale dell'OMC notifica i risultati della selezione alle parti della controversia e ai terzi. Gli arbitri eleggono un presidente. La regola 3, paragrafo 2, delle procedure di lavoro dell'OMC per l'esame d'appello si applica, mutatis mutandis, al processo decisionale degli arbitri.
4. I membri del gruppo di arbitri si tengono al corrente delle attività di risoluzione delle controversie dell'OMC. Al fine di promuovere l'uniformità e la coerenza del processo decisionale, i membri del gruppo di arbitri discutono tra loro, nella misura del possibile, le questioni di interpretazione, prassi e procedura attinenti al presente accordo. Gli arbitri possono discutere le loro decisioni relative all'appello con tutti gli altri membri del gruppo di arbitri, fatta salva la responsabilità esclusiva e la libertà degli arbitri riguardo a tali decisioni e alla loro qualità. I membri del gruppo di arbitri ricevono tutti i documenti relativi ai procedimenti di arbitrato d'appello a norma del presente accordo.

²³ Si precisa che l'obbligo di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, della DSU si considera soddisfatto. Ai fini della presente appendice, per "DSU dell'OMC" si intende l'intesa sulla risoluzione delle controversie di cui all'articolo 2, lettera c), del presente accordo e per "DSU" si intende la DSU dell'OMC integrata nell'allegato sulle disposizioni provvisorie a norma del punto 3.2 di tale allegato.

²⁴ Gli arbitri inclusi in tale gruppo devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della DSU dell'OMC.

²⁵ Tuttavia, su richiesta di una parte della controversia, qualsiasi membro del gruppo di arbitri che non sia cittadino di una parte è escluso dalla procedura di selezione. Due cittadini della stessa parte non possono occuparsi dello stesso caso.

5. Gli arbitri devono ricevere un'adeguata assistenza amministrativa e giuridica, che offra le garanzie necessarie di qualità e indipendenza, data la natura delle responsabilità in questione. In particolare, le persone che forniscono assistenza giuridica agli arbitri sono indipendenti dalle persone e dalle unità amministrative che forniscono assistenza giuridica ai membri di un panel e rispondono, per quanto riguarda il contenuto del loro lavoro, solo agli arbitri.

Sezione B: Procedure di arbitrato

6. Dopo la distribuzione della relazione di un panel alle parti del presente accordo, ma prima della sua adozione da parte del comitato, una parte della controversia, ma non un terzo, può avviare una procedura di arbitrato d'appello notificando formalmente la sua decisione di presentare appello al comitato e contemporaneamente presentando a quest'ultimo un atto di appello. Fatto salvo il punto 16, se una parte della controversia ha notificato la sua decisione di presentare appello, la relazione di un panel non è presa in considerazione ai fini dell'adozione da parte del comitato.
7. Un appello si limita alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate dal panel. Gli arbitri possono conformare, modificare o annullare le constatazioni e le conclusioni giuridiche del panel. Se del caso, il lodo arbitrale contiene raccomandazioni, come previsto all'articolo 19 della DSU. Le constatazioni del panel che non sono state oggetto di appello sono considerate parte integrante del lodo arbitrale unitamente alle constatazioni degli arbitri stessi.
8. Gli arbitri affrontano solo le questioni necessarie per la risoluzione della controversia. Essi affrontano solo le questioni sollevate dalle parti della controversia, fatto salvo il loro obbligo di pronunciarsi sulle questioni giurisdizionali.
9. Salvo altrimenti disposto nella presente appendice, l'arbitrato è disciplinato, *mutatis mutandis*, dalle disposizioni della DSU dell'OMC e da altre norme e procedure applicabili all'esame d'appello dell'OMC. Ciò comprende in particolare le procedure di lavoro dell'OMC per l'esame d'appello e il calendario per gli appelli ivi stabilito, nonché il codice di condotta dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (WT/DSB/RC/1)²⁶. Gli arbitri possono adattare le procedure di lavoro dell'OMC per l'esame d'appello e il calendario per gli appelli i ivi stabilito, ove giustificato a norma della regola 16 delle procedure di lavoro dell'OMC per l'esame d'appello, previa consultazione delle parti della controversia.
10. Gli arbitri emettono il lodo entro 90 giorni dalla presentazione dell'atto di appello. A tal fine, gli arbitri possono adottare misure organizzative adeguate per snellire il procedimento, fatti salvi i diritti e gli obblighi procedurali delle parti della controversia e il principio del giusto processo. Tali misure possono includere decisioni sui limiti di pagine, sui termini e sulle scadenze, nonché sulla durata e sul numero di audizioni necessarie.
11. Se necessario per l'emissione del lodo entro il termine di 90 giorni, gli arbitri possono anche proporre alle parti della controversia misure sostanziali, quali

²⁶ Si precisa che agli arbitri si applicano i paragrafi VIII.14-17 del codice di condotta.

l'esclusione di argomentazioni basate sulla presunta mancanza di una valutazione oggettiva dei fatti conformemente all'articolo 11 della DSU²⁷.

12. Su proposta degli arbitri, le parti della controversia possono convenire di prorogare il termine di 90 giorni per l'emissione del lodo.
13. Le parti della controversia convengono di attenersi al lodo arbitrale, che è definitivo. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, della DSU, il lodo è notificato al comitato, ma non adottato da quest'ultimo.
14. I terzi che hanno notificato al comitato un interesse sostanziale in una questione dinanzi al panel ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della DSU possono presentare comunicazioni scritte agli arbitri, ed è loro offerta la possibilità di esporre la loro posizione a questi ultimi. Si applica, mutatis mutandis, la regola 24 delle procedure di lavoro dell'OMC per l'esame d'appello.
15. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, della DSU, gli articoli 21 e 22 della DSU si applicano mutatis mutandis al lodo arbitrale emesso in una controversia.
16. In qualsiasi momento nel corso dell'arbitrato, il ricorrente, o un altro ricorrente, può ritirare il proprio appello, o un altro appello, dandone notifica agli arbitri, che ne informano immediatamente il comitato²⁸. Se non resta pendente un altro appello né l'appello, la relazione del panel è adottata in una riunione del comitato entro 60 giorni da tale notifica, a meno che il comitato non decida per consenso di non adottare la relazione. Se, nel momento in cui l'appello o un altro appello viene ritirato, resta pendente un altro appello o l'appello, l'arbitrato prosegue.

²⁷ Si precisa che la proposta degli arbitri non è giuridicamente vincolante e spetta alla parte interessata concordare con le misure sostanziali proposte. Il fatto che la parte interessata non acconsenta alle misure sostanziali proposte non pregiudica l'esame del caso né lede i diritti delle parti della controversia.

²⁸ Si precisa che la notifica di una soluzione concordata al comitato a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, della DSU non costituisce il ritiro di un appello ai fini del presente paragrafo.